

**RASSEGNA DEI CONTENUTI FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021**  
*Le principali disposizioni di carattere fiscale contenute  
nella legge 30 dicembre 2020, n. 178*

**ALiquota IVA RIDOTTA SU PIATTI DA ASPORTO**  
(articolo 1, comma 40)

Vengono assoggettati ad IVA al 10% le **cessioni di piatti pronti e di pasti** che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

**RIDUZIONE IMU E TARI PENSIONATI ESTERI**  
(articolo 1, commi 48-49)

**A decorrere dall'anno 2021 è ridotta della metà l'IMU** dovuta sull'unica unità immobiliare, *purché non locata o data in comodato d'uso*, **posseduta** in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, **da soggetti non residenti nel territorio dello Stato**, che siano **titolari di pensione** maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffario, **è applicata nella misura di due terzi**.

**PROROGHE DETRAZIONI EDILIZIE**  
(articolo 1, commi 58-60 e 76)

**Proroga, per l'anno 2021**, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute relative a:

- interventi di *riqualificazione energetica*;
- *ristrutturazione edilizia*;
- *acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici* a basso consumo energetico finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato: è inoltre **innalzato da 10.000 a 16.000 euro** l'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50% prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- *bonus facciate*;
- *bonus verde*.

**Interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza**  
(articolo 1, comma 60)

Si stabilisce che la detrazione dall'imposta lorda delle spese per *interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici* per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro spetta, nella misura del 50%, anche per interventi di **sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione**.

**Istituzione del "Fondo per il risparmio di risorse idriche" – Bonus idrico –**  
(articolo 1, commi 61- 65)

Si riconosce, *alle persone fisiche residenti in Italia*, un **"bonus idrico"** pari a **1.000 euro**, per *ciascun beneficiario*, **da utilizzare entro il 31 dicembre 2021**, per *interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari*.

Il “**bonus idrico**” non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva a fini ISEE. La definizione delle **modalità** e dei **termini** per l'erogazione e l'ottenimento del “**bonus idrico**” è demandata ad un **apposito decreto del Ministro dell'Ambiente** che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUPERBONUS, ECOBONUS E SISMABONUS (articolo 1, commi 66-75)

Viene modificata la **disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.**

La disposizione **proroga** l'applicazione della detrazione al 110% (Superbonus) per gli **interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021)**, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e **in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.**

Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli **interventi effettuati dai condomini** per i quali, **alla data del 30 giugno 2022**, siano stati **effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo** (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché **per quelli effettuati dagli IACP (Istituto Autonomo Case Popolari)**, per i quali **alla data del 31 dicembre 2022** siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023).

La norma stabilisce, inoltre, che rientrano nella disciplina agevolata anche gli **interventi per la coibentazione del tetto**, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione si definisce “**unità immobiliare funzionalmente indipendente**” anche l'unità immobiliare che sia dotata di **almeno tre** delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

- *impianti per l'approvvigionamento idrico;*
- *impianti per il gas;*
- *impianti per l'energia elettrica;*
- *impianto di climatizzazione invernale;*

e viene precisato che sono ricompresi, fra gli edifici che accedono alle detrazioni, **anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.**

**La detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche** ed anche nel caso in cui siano effettuati a favore di **persone aventi più di 65 anni.**

La **detrazione** prevista per **l'installazione di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica**, su edifici viene **estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.**

**Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

- **2.000 euro** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- **1.500 euro** per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;

- **1.200 euro** per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

Tra i **soggetti beneficiari** dell'agevolazione vengono incluse anche le **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, **con riferimento agli interventi su edifici**

**composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.**

Chiarite le **modalità per le deliberazioni dell'assemblea del condominio** aventi per oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa nonché i requisiti necessari al rispetto dell'obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni.

La norma precisa, inoltre, che le **disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali** si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'articolo 119.

**L'efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.**

#### **ESTENSIONE DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA AI BENI IMMATERIALI PRIVI DI TUTELA GIURIDICA (articolo 1, comma 83)**

Estesa la **possibilità di rivalutare anche l'avviamento ed altre attività immateriali** risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, *a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita*, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella **misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili**.

Il **saldo attivo della rivalutazione** può essere affrancato, *in tutto o in parte*, con l'applicazione in capo alla società di **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

#### **SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NEI COMUNI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL TURISMO STRANIERO (articolo 1, commi 87-88)**

È prevista l'estensione del **contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici** di rilevante interesse turistico. Il contributo è attualmente riconosciuto agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici di 19 comuni capoluogo di provincia. Il contributo viene esteso agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei **comuni** dove sono situati **santuari religiosi** (ove siano state registrate, nell'ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti). **Il contributo ha effetto dal 2021** entro un limite massimo di spesa di 10 milioni di euro.

#### **CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DEI CUOCHI PROFESSIONISTI (articolo 1, commi 117-123)**

È istituito in favore dei **cuochi professionisti** un *credito d'imposta fino al 40%* delle spese sostenute per l'acquisto di *beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività*, tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021. L'agevolazione spetta fino ad un massimo di 6.000 euro.

L'agevolazione riguarda i **cuochi professionisti** presso alberghi e ristoranti, **sia come lavoratori dipendenti, che come lavoratori autonomi con partita IVA, anche nei casi in cui non siano in**

possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, ovvero corrispondente all'attività di cuochi in alberghi e ristoranti.

Il credito è utilizzabile in compensazione mediante F24, è escluso da IRPEF e IRAP e non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986). **È consentita la cessione del credito** ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

#### **COMPENSAZIONI MULTILATERALI DI CREDITI E DEBITI COMMERCIALI RISULTANTI DA FATTURE ELETTRONICHE (articolo 1, commi 227-229)**

Si prevede la **costituzione, a cura dell'Agenzia delle Entrate, di una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da**

*fatture elettroniche*. La suddetta compensazione non riguarda i debiti e crediti verso la P.A. ma solo i rapporti tra soggetti privati.

La **compensazione** effettuata mediante piattaforma telematica **produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del Codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore** ed a condizione che, per nessuna delle parti aderenti, siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.

#### **ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE (articolo 1, comma 266)**

Sono introdotte **disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale sociale** e vengono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, gli obblighi - *previsti dal Codice civile per le società di capitali* - in tema di perdita del capitale sociale in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data del 31 dicembre specificando che, per il medesimo arco temporale, **non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale** e delle cooperative per perdita del capitale.

Viene specificato, inoltre, che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo **non è l'esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo**. Inoltre, **nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale**, l'assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e in alternativa all'immediata riduzione del capitale ed al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni **alla chiusura del quinto esercizio successivo**, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. **Le perdite**, emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, **devono essere distintamente** indicate *nella nota integrativa* con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

#### **DETRAZIONI PER SPESE VETERINARIE (articolo 1, comma 333)**

Viene innalzata a 550 euro (*rispetto ai previgenti 500 euro*) la spesa massima detraibile per **spese veterinarie**.

#### **REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI (articolo 1, comma 595-597)**

La norma prevede una **restrizione** nell'applicazione del **regime fiscale delle locazioni brevi**. Si tratta, in particolare, di *locazioni di durata non superiore a 30 giorni*, inclusi i contratti che prevedono servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, per le quali a decorrere dal 1° giugno 2017 si applica l'aliquota del 21% in caso di opzione per **l'imposta sostitutiva** nella forma della *cedolare secca*. La disposizione in esame prevede che tale modalità di tassazione è

riconosciuta solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di **quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta**.

Si stabilisce, inoltre, che l'attività di locazione di immobili di durata non superiore a 30 giorni, da chiunque esercitata, **si presume svolta in forma imprenditoriale** ai sensi dell'articolo 2082 del Codice civile, **quando il numero degli appartamenti resi disponibili per le locazioni è superiore a quattro**.

Le disposizioni sopra illustrate si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

#### **ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021 PER TURISMO E SPETTACOLO (articolo 1, commi 599-604)**

Si introduce l'**esenzione dalla prima rata dell'IMU 2021** sugli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del **turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli**.

Si tratta in particolare dei seguenti immobili:

- a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- b) alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- c) immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

La disposizione si applica in seno al cd. **Temporary Framework** per gli aiuti di Stato in corso di pandemia.

Viene esteso il **credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo**, istituito dal "*Decreto Rilancio*" (articolo 28) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali, alle **agenzie di viaggio e ai tour operator**; ed è disposto che per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il **credito spetti sino al 30 aprile 2021**, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

#### **SOSTEGNO ALL'EDITORIA (articolo 1, commi 608 -612)**

Al fine di assicurare continuità al quadro degli strumenti a sostegno della ripresa delle imprese editoriali, viene disposto il **rifinanziamento e la proroga di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020**, con particolare riguardo a quelle introdotte o modificate dai decreti cd. "*Cura Italia*" (D.L. n. 18/2020), "*Decreto Rilancio*" (D.L. n. 34/2020) e "*Decreto di Agosto*" (D.L. n. 104/2020).

In particolare, sono disposti:

- la **proroga** - per gli anni 2021 e 2022 - del **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari** effettuati sui *giornali quotidiani e periodici, anche online*, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (*comma 608*);
- la **proroga** - per gli anni 2021 e 2022 - del **credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici** e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con

- una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita (*comma 609*);
- la **proroga** - per ciascuno degli anni 2021 e 2022 - del **credito d'imposta per i servizi digitali**, introdotto dall'articolo 190 del cd decreto Rilancio per l'anno 2020. Tale credito d'imposta è riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato per un importo pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno precedente per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale (*comma 610*);
- **inclusione**, nella cd "**18App**", degli abbonamenti a giornali periodici, in aggiunta agli abbonamenti a giornali quotidiani già ammessi per l'anno 2020. (*comma 611*);
- **introduzione** - per gli anni 2021 e 2022 - in via sperimentale di un contributo aggiuntivo a favore delle famiglie a basso reddito, pari a 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, per acquisti effettuati on line ovvero presso edicolanti (*comma 612*).

**PROROGA E MODIFICHE ALL'INCREMENTO PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI CO2 E ALL'IMPOSTA SULL'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI AD ELEVATE EMISSIONI DI CO2  
(articolo 1, commi 651- 659)**

**Modificata**, per il 2021, l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2 (c.d. "ecotassa"), **eliminando** la sua applicazione per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e **diminuendone** gli importi per le altre fasce inquinanti. Si è altresì disposto che le modalità di calcolo delle emissioni saranno quelle previste dal nuovo ciclo di omologazione WLTP previsto

dal Regolamento (UE) 2017/1151, che sostituisce l'attuale ciclo NEDC e che risulta più rigoroso di quest'ultimo, prevedendo tuttavia che si continui ad applicare il ciclo NEDC per gli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2021.

**Rifinanziato**, per il 2021, il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2 con alcune modifiche rispetto al regime attualmente in vigore. In particolare, si è innalzata fino a 135 g/KM la soglia di emissioni entro la quale è possibile accedere all'incentivo (per il 2020 la soglia massima di emissioni prevista era infatti limitata ai 110 g/Km).

È stato inoltre introdotto un nuovo contributo statale per l'acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali (*comma 657*).

**MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE - CREDITO D'IMPOSTA -  
(articolo 1, commi 698-699)**

Introdotto un **credito d'imposta**, nella misura massima del 30%, delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, alle microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio.

**CREDITI D'IMPOSTA PER LA TRANSIZIONE 4.0  
(articolo 1, commi 1051 – 1063 e 1065)**

Nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, **sono stati rivisti i crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati** a strutture ubicate in Italia **effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023** a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia accettato l'ordine e siano versati accanti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Dette agevolazioni, *differenziate in base alle diverse tipologie di beni*, presentano caratteristiche simili ai crediti d'imposta previsti dalla Finanziaria 2020 per gli investimenti effettuati nel 2020 (ovvero entro il 30.6.2021).

Nel dettaglio, l'ambito oggettivo e soggettivo dell'agevolazione.

#### **CREDITI D'IMPOSTA PER LA TRANSIZIONE 4.0: BENEFICIARI**

**Le imprese** che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 - se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione - **effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.**

Possono accedere al **credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono **escluse** dall'agevolazione:

- **le imprese in stato di crisi**, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della Crisi D'Impresa e dell'Insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- **le imprese destinatarie di sanzioni interdittive** derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Per le imprese ammesse al **credito d'imposta**, la **fruizione** del beneficio spettante è **condizionata** al **rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore** e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**.

L'agevolazione, *solo in determinati casi*, è riconosciuta anche agli esercenti arte e professioni.

#### **CREDITI D'IMPOSTA PER LA TRANSIZIONE 4.0: INVESTIMENTI AGEVOLABILI**

Sono **agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa**.

Sono **esclusi** dall'agevolazione gli investimenti concernenti:

- **veicoli** e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali;
- **beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento** (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
- **fabbricati e costruzioni**;
- **beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016** (legge n. 208 del 2015). L'allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;

- **i beni gratuitamente devolvibili** delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

**CREDITI D'IMPOSTA PER LA TRANSIZIONE 4.0: MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il **credito d'imposta** è riconosciuto in *misura differenziata* secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento.

➤ **Beni di cui all'ALLEGATO "A" - Finanziaria 2017 -**

Con riferimento ai *beni materiali* "**Industria 4.0**" di cui all'Allegato "A", Finanziaria 2017, il **credito d'imposta** spetta in misura "*scalettata*", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

CREDITO D'IMPOSTA		
Importo investimento	Investimento dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 <sup>(1)</sup> )	Investimento dal 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 <sup>(2)</sup> )
<i>Fino a € 2.500.000</i>	50%	40%
<i>Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000</i>	30%	20%
<i>Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000</i>	10%	10%
<sup>(1)</sup> a <b>condizione</b> che <i>entro la data del 31 dicembre 2021</i> il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20%		
<sup>(2)</sup> a <b>condizione</b> che <i>entro la data del 31 dicembre 2022</i> il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20%		

➤ **Beni di cui all'ALLEGATO "B" - Finanziaria 2017 -**

Relativamente ai **beni immateriali** "*Industria 4.0*" di cui all'Allegato "B", *Finanziaria 2017*, quali *software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi-ammortamento del 40% e per il 2020 il *credito d'imposta* nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000) **il credito d'imposta spetta nella misura del 20% del costo**. Tale misura riguarda gli **investimenti** del periodo compreso *tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2022 (ovvero 30 giugno 2023)*.

CREDITO D'IMPOSTA	
Importo investimento	Investimento dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 <sup>(1)</sup> )
<i>Fino a € 1.000.000</i>	20%
<sup>(1)</sup> a condizione che <i>entro la data del 31 dicembre 2022</i> il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20%	

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

➤ **Altri beni**

Relativamente ai **beni materiali ed immateriali** "*generici*", *ossia diversi da quelli di cui ai già menzionati Allegati "A" e "B"* (per i quali in precedenza era riconosciuto - *solo per i beni materiali* - il maxi-ammortamento del 40%-30% e, per il 2020, il *credito d'imposta* nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni) **il credito d'imposta** è riconosciuto nelle misure indicate in tabella, ed è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi.



CREDITO D'IMPOSTA		
Importo investimento	Investimento dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 <sup>(1)</sup> )	Investimento Dal 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 <sup>(2)</sup> )
<i>Fino a € 1.000.000 per strumentali immateriali diversi Allegato B;</i>	10%	6%
<i>Fino a € 2.000.000 per strumentali materiali diversi Allegato A</i>	15% per investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.	
<sup>(1)</sup> a <b>condizione</b> che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20%		
<sup>(2)</sup> a <b>condizione</b> che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20%		

#### CREDITI D'IMPOSTA PER LA TRANSIZIONE 4.0: MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il modello F24, in **3 quote** annuali di pari importo a decorrere:

- **dall'anno di entrata in funzione** per i beni diversi da quelli di cui ai già menzionati Allegati "A" e "B";

ovvero

- **dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione** per gli investimenti in beni di cui agli Allegati "A" e "B". Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il **credito d'imposta** potrà essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 10%-6%).

Per gli investimenti effettuati nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, da parte dei soggetti con ricavi/compensi inferiori a € 5 milioni, il **credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale**.

Ai fini della compensazione:

- **non è applicabile il limite:**
  - pari a € 1.000.000 annui (ex art. 34, Legge n. 388/2000);
  - pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI (ex art.1, comma 53, Legge n. 244/2007);
- **non è applicabile la previsione** che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali il termine di pagamento è scaduto.

Il **credito d'imposta** non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle Imposte sui Redditi e dell'IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 TUIR.

Il **credito d'imposta è cumulabile** con altre agevolazioni che riguardano i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non superi il costo sostenuto (tenuto conto anche della non imponibilità ai fini delle Imposte Dirette e dell'IRAP).

#### CREDITI D'IMPOSTA PER LA TRANSIZIONE 4.0: ADEMPIMENTI RICHIESTI

**Esclusivamente** con riferimento al **credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0"** di cui ai citati Allegati "A" e "B" è richiesta:

- **apposita comunicazione al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico)**, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
- predisposizione di una **perizia asseverata/attestato** da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di **costo unitario pari o inferiore a € 300.000**, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Relativamente a **tutte le tipologie di investimenti**, il *soggetto beneficiario* è tenuto a **conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione** attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Le **fatture** e i documenti di acquisizione relativi a tutte le tipologie di investimenti, **devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame**.

#### CREDITI D'IMPOSTA PER LA TRANSIZIONE 4.0: CESSIONE DEL BENE AGEVOLATO

Qualora il bene agevolato venga **ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive situate all'estero** (anche appartenenti allo stesso soggetto) *entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione / interconnessione*, il **credito d'imposta è ridotto** in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il **maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato** entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il già menzionato evento, senza sanzioni ed interessi.

È prevista l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell'art. 1, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) in materia di investimenti sostitutivi.

#### CREDITO RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ATTIVITÀ INNOVATIVE (articolo 1, comma 1064, lett. da a) a h)

**Prorogato al 31 dicembre 2022** il *credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0* e in *altre attività innovative* introdotto dalla Finanziaria 2020.

La **misura del credito** spettante, differenziata a seconda dell'attività, è stata **ridefinita** come di seguito evidenziato.

<b>Attività</b>	<b>Credito d'imposta</b>
<i>Attività di ricerca e sviluppo</i>	<b>20%</b> della base di calcolo limite massimo € 4.000.000
<i>Attività di innovazione tecnologica</i>	<b>10%</b> della base di calcolo limite massimo € 2.000.000
<i>Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0</i>	<b>15%</b> della base di calcolo, nel limite massimo di € 2.000.000
<i>Attività innovative di design e ideazione estetica</i>	<b>10%</b> della base di calcolo, nel limite massimo di € 2.000.000

È inoltre previsto **l'obbligo di asseverare la relazione tecnica** illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile delle attività aziendali/progetto o sotto progetto ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.

**BONUS FORMAZIONE 4.0**  
(articolo 1, comma 1064, lett. i) e l)

Il **credito d'imposta**, per le **spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie** previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0") di cui alla Finanziaria 2018, è riconosciuto per le **spese sostenute fino al 31 dicembre 2022**.

È prevista, inoltre, l'**estensione della tipologia di costi agevolabili**, individuati dall'art. 31, comma 3, Regolamento (UE) n. 651/2014.

**UTILIZZO DEL FALSO PLAFOND IVA**  
(articolo 1, commi 1079 – 1083)

Viene istituito un **meccanismo automatico di blocco delle lettere d'intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali**, vale a dire i contribuenti che, all'esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti **lettere d'intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio**. In tale caso si inibisce inoltre l'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA.

L'*Amministrazione Finanziaria* **effettua specifiche analisi di rischio** orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di *esportatore abituale* e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di lettere d'intento illegittime.

Nel caso in cui i riscontri forniscano **esito irregolare**, al contribuente sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. Conseguentemente, **in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini IVA** secondo l'articolo 8, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Al riguardo, è previsto un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

**RINVIO DELLA PLASTIC TAX E SUGAR TAX**  
(articolo 1, commi 1084 – 1086)

Tra le varie modifiche che intervengono sui tributi in oggetto, va evidenziata la **proroga al 1° luglio 2021 della data di entrata in vigore delle stesse**.

**CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE**  
(articolo 1, commi 1087 e 1089)

È istituito un **credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile**, con l'obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili. Il **credito d'imposta** è attribuito - *dal 1 gennaio 2021* - ai privati nonché ai **sogetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande e attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore** e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **nella misura del 50%** delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale ed a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e della fruizione del **credito d'imposta**. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.

L' ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.

### LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI (commi 1095-1097)

Viene **modificata** la disciplina della *lotteria dei corrispettivi* al fine permettere la **partecipazione** alla lotteria ai soli **soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico**; sono inoltre modificate anche le misure premiali per utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (*cashback*), chiarendo, tra l'altro, che **le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario** e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.

È inoltre precisato che **le segnalazioni inerenti al rifiuto del codice lotteria da parte degli esercenti** devono essere effettuate tramite il portale "*Lotteria*" del sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (e non "dell'Agenzia delle Entrate", come scritto nel testo vigente).

### CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (commi 1098-1100)

**La possibilità di utilizzare il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** è disposta dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto l'anno 2021. **Si anticipa** quindi il **termine**, precedentemente previsto, **per esercitare l'opzione della cessione del credito** (31 dicembre 2021) **al 30 giugno 2021**.

Viene, inoltre, **modificato** anche il **termine** precedentemente previsto **per esercitare l'opzione della cessione del credito**: la norma prevede che i soggetti beneficiari del **credito d'imposta** per l'adeguamento degli ambienti di lavoro possono **optare** per la **cessione** dello stesso *fino al 30 giugno 2021*.

### SEMPLIFICAZIONI FISCALI (commi 1102-1107)

La disposizione in commento introduce alcune semplificazioni così rappresentate:

#### Termini trimestrali annotazioni IVA

La norma prevede che **l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse** possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

#### Abolizione ESTEROMETRO

Viene stabilito che, *per le operazioni con l'estero*, effettuate **a partire dal 1° gennaio 2022**, la **trasmissione dei dati avvenga non più con la comunicazione attraverso** il sistema cosiddetto "esterometro" bensì utilizzando il **Sistema di Interscambio**: i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il *Sistema di Interscambio* secondo il formato della fattura elettronica.

Con riferimento alle medesime operazioni:

- **la trasmissione telematica dei dati** relativi alle *operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato* è effettuata entro i **termini** di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- **la trasmissione telematica dei dati** relativi alle *operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato* è **effettuata** entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Viene, inoltre, **modificato il quadro delle sanzioni** applicabili alle **operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**.

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la **sanzione** amministrativa di **2 euro per ciascuna fattura**, entro il limite massimo di **400 euro mensili**. **La sanzione è ridotta alla metà**, entro il limite massimo di **200 euro per ciascun mese**, se la trasmissione è effettuata entro i **quindici giorni successivi alle scadenze stabilite** **ovvero** se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

#### **Esenzione Fattura Elettronica Sistema Tessera Sanitaria**

Esteso al 2021 l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al **Sistema Tessera Sanitaria**. I dati fiscali trasmessi al *Sistema Tessera Sanitaria* possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni, per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

#### **Precompilata IVA**

Per la predisposizione dei documenti precompilati IVA, l'Agenzia delle Entrate utilizza, oltre ai dati provenienti dalle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni, da quelle transfrontaliere e dai corrispettivi acquisiti telematicamente, anche i dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe Tributaria.

**Possibilità**, per l'operatore IVA, di usufruire dei documenti precompilati IVA, **anche per il tramite di intermediari**, che devono aver acquisito la delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

#### **Invio dati determinazione IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive)**

Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, *le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce* inviano, al *Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze*, i dati rilevanti per la determinazione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive – **IRAP** – mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale ai fini della loro pubblicazione sul sito informatico [www.finanze.it](http://www.finanze.it).

### **IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE (comma 1108)**

Il comma in commento chiarisce che **l'obbligo per il pagamento dell'imposta di bollo**, dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il SDI, **grava sul contribuente** che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, **in solido**, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

### **SANZIONI IN MATERIA DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI (comma 1109 - 1014)**

La disposizione introduce **importanti novità** sulla *memorizzazione e trasmissione* telematica dei **corrispettivi**.

#### **Consegna del documento commerciale (comma 1109, lett. a)**

È previsto che la **memorizzazione elettronica** e, a richiesta del cliente, **la consegna del documento** che certifica l'operazione (*documento commerciale o fattura*), va effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

#### **Sistemi evoluti di incasso (comma 1109, lett. b)**

Viene **differita** l'operatività dell'utilizzo dei *sistemi evoluti di incasso*, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, **dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021**.

Con la modifica in esame **a decorrere dal 1° luglio 2021**, i soggetti che effettuano *le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso*, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, **possono assolvere mediante tali sistemi** all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

### Sanzioni

**Modificato il regime sanzionatorio della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**, accogliendo alcune proposte effettuate nel passato dalla Confederazione.

Le modifiche, come evidenziato nella Relazione illustrativa, sono le seguenti:

- a) **sanzione pari al 90% dell'imposta**, qualora i dati dei *corrispettivi* dell'operazione *non siano regolarmente memorizzati o trasmessi*. Vi rientrano *l'omessa, tardiva o infedele memorizzazione, nonché l'omessa, tardiva o infedele trasmissione, sia singolarmente che cumulativamente*. La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri sono dunque violazioni sanzionate nella medesima misura, *ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione* pur a fronte di violazioni inerenti ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell'adempimento, che la norma definisce come "**unitario**". La sanzione si applicherà una sola volta qualora, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.
- b) **sanzione attenuata ed in misura fissa per la violazione consistente nella sola omessa o tardiva o infedele trasmissione**, quando la stessa non incide sulla liquidazione del tributo.
- c) **sanzione nel caso di omessa installazione, omessa manutenzione o manomissione del RT**.
- d) **assenza della possibilità di ravvedere la sanzione**, *disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti, quando la violazione è già stata constatata*.

In sintesi, il nuovo quadro sanzionatorio:

NUOVO QUADRO SANZIONATORIO		
Mancata/tardiva/incompleta memorizzazione	<b>90% dell'imposta per operazione (min. 500 euro) + sanzione accessoria</b>	<b>Fissa 100 euro</b> se la liquidazione periodica IVA è corretta e le operazioni sono state <i>correttamente memorizzate</i> .
Mancata/tardiva/incompleta trasmissione		
Mancato o irregolare funzionamento RT (anche se richiesta intervento tardivo e annotazioni non effettuate)	<b>90% dell'imposta per operazione</b>	<b>Fissa 250/2.000 euro:</b> - se richiesta intervento tardivo ma annotazioni effettuate; - se omessa la verifica periodica Registratore Telematico ma annotazioni effettuate.
Omessa installazione RT	<b>Fissa 1.000-4.000 euro + sanzione accessoria</b>	
Manomissione RT	<b>Fissa 3.000-12.000 euro (salvo sanzione penale) + sanzione accessoria</b>	

**RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI NON NEGOZiate NEI MERCATI  
REGOLAMENTATI  
(commi 1122 -1123)**

**Viene prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni *non quotate mediante pagamento di un'imposta sostitutiva*, con aliquota fissata all'11%. È consentito effettuare la rivalutazione per **le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021.****

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021. **La redazione e il giuramento della perizia di stima**, necessaria per la rivalutazione, **devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021.**